LICEO ARCHITA – TARANTO
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE E VISITE GUIDATE

Riferimenti normativi

- Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n.291. Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive;
- Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380. Oggetto: Gite scolastiche;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111. Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
- Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623. Oggetto: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive;
- Nota 11 aprile 2002 Prot. n. 645. Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi;
- Nota 19 maggio 2003 Prot.1665/2003. Oggetto: Cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni agli studenti: legittimazione processuale;
- Nota MIUR 674 3/02/2016 viaggi di istruzione e visite guidate: obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica;
- Nota MIUR 3130 12/04/2016 chiarimenti: indicazioni operative per l'azione della scuola nell'organizzazione delle visite in programma;
- Nota Ministeriale MIM n. 8524 del 7 novembre 2025 "Viaggi d'istruzione – Indicazioni operative – Anno scolastico 2025/2026 – Chiarimenti".

I DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il D.P.R. 275/1999 ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Definizioni

VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Attività didattica che supera l'ordinario orario scolastico e si prolunga, con almeno un pernottamento, per più giorni scolastici consecutivi, all'esterno dell'Istituto.

VISITA GUIDATA

Visita a musei, mostre, aziende, partecipazione a convegni, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive, musicali e/o culturali, all'esterno dell'Istituto, di durata non superiore all'attività didattica mattutina o che non superi una giornata.

COMMISSIONE PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Gruppo di lavoro, composto dalla funzione strumentale più altri docenti designati dal DS, ai fini della proposta agli organi collegiali delle mete e delle finalità dei viaggi di istruzione.

ARTICOLO 1. Obiettivi e finalità dei viaggi di istruzione e delle visite guidate

I viaggi di istruzione e le visite guidate, in quanto parte integrante dell'offerta formativa della scuola:

- costituiscono, per gli studenti, un'opportunità per esplorare i propri interessi, ai fini dell'orientamento personale e professionale;
- realizzano un significativo collegamento del curriculum scolastico con il mondo esterno;
- consentono di approfondire sul campo argomenti già affrontati nella didattica d'aula;
- promuovono la capacità di osservazione, di analisi critica e di sintesi, attraverso l'interazione diretta con ambienti e situazioni nuove;
- incoraggiano lo sviluppo di competenze sociali e comunicative, mediante l'interazione con gli accompagnatori, gli esperti e le guide, i propri compagni;

- contribuiscono a sensibilizzare gli studenti riguardo alle questioni ambientali, il rispetto per l'ambiente, la responsabilità nella conservazione delle risorse naturali e dei beni culturali;
- incoraggiano l'autonomia e la responsabilità personale, lo spirito di adattamento e di iniziativa;
- supportano lo sviluppo dell'identità, la riflessione e la maturazione del senso civico, attraverso la condivisione di esperienze da ricordare.

Le finalità possono riguardare:

- percorsi naturalistici finalizzati al benessere psico-fisico;
- approfondimento di temi legati allo sport;
- percorsi legati all'educazione civica;
- viaggi culturali legati a percorsi didattici;
- attività legate all'orientamento e/o alla formazione scuola-lavoro.

ARTICOLO 2. Integrazione nel curriculum scolastico

I viaggi di istruzione e le visite didattiche sono diretti verso località italiane o estere di particolare interesse culturale, storico-paesaggistico, linguistico, artistico, sportivo.
Sono incardinati nell'attività curricolare, dopo essere stati proposti dalla Commissione Viaggi, approvati dai Consigli di Classe e autorizzati dal DS.

ARTICOLO 3. Criteri per lo svolgimento e durata dei viaggi di istruzione

Per i viaggi di istruzione, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento, è necessaria una precisa ed adeguata programmazione da parte del Consiglio di Classe.
Ciascuna classe potrà effettuare un solo viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico. La durata dei viaggi di istruzione potrà essere:

- ORIENTATIVAMENTE 3 giorni con 2 pernottamenti per le classi prime e seconde;
- ORIENTATIVAMENTE 5 giorni con 4 pernottamenti per le classi terze;
- ORIENTATIVAMENTE 6 giorni con 5 pernottamenti per le classi quarte e quinte.

ARTICOLO 4. Procedure di approvazione e tempistica dell'organizzazione dei viaggi di istruzione

Una prima valutazione delle mete e delle date di svolgimento dei viaggi di istruzione viene effettuata da parte della Commissione per i viaggi di istruzione, che si riunisce a inizio anno scolastico per formalizzare una proposta ai Consigli di classe.
I Consigli di classe, nel primo Consiglio utile, discutono ed approvano le proposte della Commissione per i viaggi di istruzione.
Il Collegio dei docenti valuta la congruità con il PTOF delle proposte presentate dai Consigli di classe e le approva nel primo Collegio utile.
Successivamente, gli studenti consegnano al docente coordinatore di classe apposita autorizzazione dei genitori/tutori legali e apposita scheda informativa su eventuali allergie, intolleranze o, più in generale, per ogni aspetto che abbia rilevanza sanitaria; contestualmente provvedono al pagamento della caparra confirmatoria. Il docente coordinatore di classe recapita al docente funzione strumentale referente la documentazione ricevuta dagli studenti.
Il DSGA e l'Ufficio di segreteria predispongono le procedure d'acquisto finalizzate all'individuazione della ditta alla quale affidare la fornitura del servizio di trasporto e del soggiorno.

ARTICOLO 5. Procedure di approvazione e tempistica dell'organizzazione delle visite guidate

Per le visite guidate, la proposta dei Consigli di classe viene valutata e autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente.
Ciascuna classe potrà effettuare una o più visite guidate nel corso dell'anno scolastico; il Consiglio di classe individua, per ogni visita guidata, un docente che progetta l'organizzazione logistica della visita in collaborazione con il docente funzione strumentale referente e con il DSGA.
Eccezionalmente, quando si presenta l'opportunità di partecipazione ad eventi o manifestazioni socio-culturali di forte valenza didattica (mostre, fiere, gare sportive o di altra natura, convegni/conferenze,

visita agli organismi statali) non prevedibili all'inizio dell'anno, il Dirigente scolastico può autorizzarne lo svolgimento, senza necessità di riunire il Consiglio di classe, purché in coerenza con il PTOF.

ARTICOLO 6. Partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite guidate

I viaggi di istruzione e le visite guidate verranno autorizzati dal Dirigente scolastico senza, di norma, la necessità che si raggiunga un numero minimo di partecipanti per classe.
Vanno esclusi gli studenti non frequentanti e quelli per i quali i Consigli di Classe deliberano l'esclusione per motivi disciplinari.
È in ogni caso esclusa la partecipazione ai viaggi di istruzione per gli studenti che, nel corso dell'anno scolastico di svolgimento del viaggio, siano stati destinatari di una sanzione disciplinare che abbia comportato l'allontanamento dall'Istituto per un periodo pari o superiore a 10 giorni.

ARTICOLO 7. Partecipazione dei docenti e dei genitori ai viaggi di istruzione e alle visite guidate

Tenuto conto del carattere di inclusione didattica dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori sono individuati, preferibilmente tra quelli delle materie attinenti alle finalità didattiche che ci si propone di raggiungere, nel numero di uno per classe; qualora la partecipazione sia di pochi studenti per classe, il Dirigente scolastico può assegnare un accompagnatore per più classi fino ad un massimo di n. 20 studenti.
Qualora il Consiglio di classe lo ritenga opportuno ai fini dell'inclusione degli studenti diversamente abili, partecipa al viaggio o alla visita guidata anche il docente di sostegno o l'educatore.
In caso di indisponibilità di docenti accompagnatori del Consiglio di classe, ed al fine di garantire la partecipazione al viaggio o alla visita guidata degli studenti, può essere presa in considerazione la disponibilità di docenti di altri Consigli di classe.
I docenti accompagnatori sono tenuti all'obbligo della vigilanza degli studenti ed alla responsabilità di cui all'art. 2947 del C.C. con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11.7.80 n° 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola solo ai casi di dolo o di colpa grave.
I docenti accompagnatori hanno diritto al recupero di un giorno lavorativo nel caso in cui il viaggio d' istruzione comprenda la domenica o un giorno festivo. Le modalità di tale recupero devono essere opportunamente concordate con il D.S., al fine di evitare disagi organizzativi.
La partecipazione dei genitori (con spese a loro esclusivo carico e sotto la loro completa responsabilità) può essere prevista solo in casi eccezionali, che saranno valutati opportunamente dal Dirigente scolastico.

ARTICOLO 8. Aspetti finanziari dei viaggi di istruzione

Contestualmente all'adesione al viaggio di istruzione, le famiglie verseranno all'Istituto una caparra confirmatoria, tramite PagoPa, che non sarà rimborsata.
Il saldo verrà versato, stesso mezzo, almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio, e potrà essere rimborsato dall'Agenzia Assicurativa solo se l'annullamento del viaggio è causato dai motivi tassativamente previsti nella Polizza, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.

ARTICOLO 9. Codice di comportamento degli studenti

Durante il viaggio d'istruzione o la visita didattica, gli studenti, sia minorenni che maggiorenni, non potranno allontanarsi dal gruppo e dovranno seguire le istruzioni impartite dai docenti accompagnatori.
Al fine di garantire l'altrui e la propria incolumità, gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le regole di convivenza civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e delle indicazioni impartite dai docenti.
Poiché il tempo del viaggio di istruzione o della visita didattica è considerato tempo scuola, i trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti è a carico delle famiglie.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio di istruzione, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, dispone il rientro anticipato in sede degli studenti responsabili, previa comunicazione alle famiglie ed a spese delle stesse.

ARTICOLO 10. Valutazione dell'esperienza didattica

Al termine di ciascun anno scolastico, il docente Funzione strumentale referente predispone una relazione sui viaggi d'istruzione da sottoporre al Collegio docenti.